

- c) i passeggeri di cui trattasi abbiano comunicato ai vettori che intendono ricevere detto risarcimento o meno;
- d) il resistente non abbia scelto lo strumento della diffida con misura coercitiva («last onder bestuurdwang») (per cui il resistente, in mancanza di adempimento alla diffida da parte dei vettori, paga esso stesso i passeggeri, rivalendosi sui vettori), ma lo strumento della misura coercitiva unitamente all'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento («last onder dwangsom») (per cui i vettori che non adempiono alla diffida devono pagare al resistente un importo pari al totale della compensazione dovuta, importo che viene versato all'erario).

- <sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 30 maggio 2012 — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres**

(Causa C-267/12)

(2012/C 250/15)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de Cassation

**Parti**

*Ricorrente:* Frédéric Hay

*Convenuta:* Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE<sup>(1)</sup>, del 27 novembre 2000, debba essere interpretato nel senso che la scelta del legislatore nazionale di riservare la conclusione del matrimonio alle persone di sesso diverso può costituire una finalità legittima, appropriata e necessaria atta a giustificare la discriminazione indiretta derivante dalla circostanza che un contratto collettivo, riservando un vantaggio in materia di retribuzione e di condizioni di lavoro ai lavoratori

dipendenti che contraggono matrimonio, escluda necessariamente dal godimento di tale vantaggio i partner dello stesso sesso che concludono un Patto civile di solidarietà.

- <sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 4 giugno 2012 — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln**

(Causa C-275/12)

(2012/C 250/16)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Hannover

**Parti**

*Ricorrente:* Samantha Elrick

*Resistente:* Bezirksregierung Köln

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 20 e 21 TFUE ostino ad una disposizione di diritto nazionale in base alla quale ad una cittadina tedesca che ha la sua residenza stabile in Germania e frequenta un istituto di insegnamento in uno Stato membro dell'Unione europea è negato un sussidio di studio di cui alla legge federale sul diritto allo studio (Bundesausbildungsförderungsgesetz), per la frequenza a detto istituto straniero, per il solo fatto che il ciclo di studi svolto all'estero dura appena un anno, mentre per un analogo corso in Germania, anch'esso di durata annuale, l'interezzata avrebbe potuto ottenere un sussidio ai sensi del Bafög.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water**

(Causa C-279/12)

(2012/C 250/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal